

tavia la sproporzione fra lo scopo e il mezzo non riesce di certo eliminata, e la dimostrazione finale non è raggiunta. Nel capo sui contratti dei banchieri colla S. S. e cogli ecclesiastici, si parla delle varie forme di contratto, fra le quali la più importante era quella di deposito. L'Arias ha ingegno acuto, e non manca di cognizioni; ma non deve abusare di quello, avventurandosi a ricostruzioni storiche, nelle quali l'elemento soggettivo può agevolmente inframmettersi.

Da vari anni G. Bonolis (1) studia, sotto vari aspetti, l'Ufficio della Mercanzia fiorentina, ed ora pubblica i risultati da lui ottenuti riguardo alla giurisdizione. La Società dei Mercanti ha in Firenze alcune caratteristiche, che mancano nelle società conformi esistenti in altre città. Alla fine del XII sec. aveva già i suoi *Consules Mercatorum*. Presto dalla Società dei Mercanti si separarono altre corporazioni, e il nome di *Cons. Merc.* rimase in uso per l'Arte dei Mercanti di Calimala. Sicché, al principio del sec. XIV, allorchè si costituì ufficialmente la Mercanzia, può dirsi che da lungo tempo non esistesse più la Corporazione dei Mercanti, in senso stretto. La Mercanzia sorse nel seno delle Arti, già ricche e fiorenti, e corrispose ai bisogni del traffico, che si estendeva nei paesi stranieri. Nel 1309 a questo officio venne dal Comune affidato l'incarico di occuparsi delle rappresaglie. La sua giurisdizione andò poi estendendosi di più in più, fino a raggiungere vera importanza politica. Ebbe Statuti nel 1324 e nel 1394, oltre a provvisioni speciali. Il libro del Bonolis è condotto su fonti archivistiche.

(1) *La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel sec. XIV*, Firenze, Secker, pp. 134. — A. SOLMI (*Arch. stor. ital.*, XXVIII, 391), crede che B. esageri facendo della Mercanzia di Firenze quasi una istituzione senza riscontro in Italia, il che non è.